

Allegato "F" all'atto N. 7173 del Repertorio - N. 5715 della Raccolta in data 3

febbraio 2021

STATUTO

Della “Fondazione Casa Marta Onlus”

Art. 1 Costituzione e sede

1.1 È costituita una fondazione denominata «Fondazione Casa Marta Onlus», ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del D.lgs 460 del 4 Dicembre 1997 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”.

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia

1.4. La Fondazione ha sede in Firenze, via XX Settembre n.106; con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 2 Scopi

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare attraverso il servizio in favore dei minori malati e bisognosi, affetti da qualunque patologia, che necessitano cure palliative pediatriche.

2.2. Le finalità e le attività della Fondazione si esplicano e vengono esercitate

nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

Art. 3 Attività

3.1 La Fondazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art 10 D.lgs 460/1997:

- assistenza sociale e sociosanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza.

3.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

- a) costituire e gestire strutture per l'accoglienza di minori malati e delle proprie famiglie che, durante periodi di ricovero o di terapia presso le strutture ospedaliere della regione, abbiano necessità di cure palliative, in particolare hospice pediatrici, fornendo assistenza diretta per la presa in carico dei bambini con disabilità rilevante e/o terminale e per il supporto attivo alle loro famiglie;
- b) offrire – attraverso le strutture di accoglienza - un ponte tra l'ospedale e il domicilio, per favorire un passaggio più preparato e più protetto fra le due realtà e per sviluppare le competenze e le abilità necessarie a gestire le esigenze del bambino una volta a domicilio;
- c) accompagnare i bambini nelle fasi finali della vita e sostenere le loro famiglie;
- d) offrire il ricovero di sollievo, ovvero un ricovero temporaneo e programmato, che consenta alla famiglia un periodo di contenimento del carico assistenziale nei confronti del proprio bambino;
- e) esercitare e promuovere la beneficenza;

3.3 La Fondazione, oltre alle suddette attività, potrà:

- a) stipulare ogni atto/contratto per l'esecuzione ed il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui senza che l'elenco possa considerarsi tassativo o esaustivo: (i) la stipula di finanziamenti e mutui a breve e medio-lungo termine (ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto/alienazione di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali (iii) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati che siano reputate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, conduttrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
- c) partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;
- e) acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento delle proprie finalità;
- f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- g) compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed

in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

h) porre in essere attività informative ed iniziative culturali destinate a diffondere la conoscenza delle proprie finalità ed attività istituzionali.

Art. 4 Attività diverse

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle alle stesse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5, D.lgs 460/1997

Art. 5 Partecipanti della Fondazione.

5.1. I partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti;
- Partecipanti Sostenitori.

5.2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro, oppure con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale o caritativa, di particolare rilievo nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

5.3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro o con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione

5.4 L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi membri; la delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti. E' escluso l'obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto e con esclusione della possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 14 del presente Statuto.

5.5. L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori deve essere preceduta dall'espreso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione. La qualifica di Partecipante e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.

5.6. I Partecipanti ed i Partecipanti Sostenitori hanno pari diritti.

Art. 6 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio di amministrazione;

condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente.

Nel caso di partecipanti/partecipanti sostenitori persone giuridiche o enti,

l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

trasformazione, fusione e scissione incompatibili con gli scopi e le attività della Fondazione;

variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente o della persona giuridica, incompatibile con gli scopi e le attività della Fondazione;

ricorso al mercato del capitale di rischio;

estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

apertura di procedura di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti ed i Partecipanti sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 7 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, se nominato
- l'Organo di Controllo.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice-presidente, componente dell'Assemblea dei Partecipanti (e del Comitato Scientifico) sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, per decisione dei due enti fondatori, da cinque membri, compreso il Presidente e la sua composizione è la seguente:

- a) due membri nominati dalla "Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus";
- b) due membri nominati dalla "Fondazione Martacappelli ONLUS";
- c) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione
- d) in mancanza di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori ovvero in mancanza di nomina da parte dell'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo dei membri da parte dei due enti fondatori, un membro del Consiglio di amministrazione sarà nominato di comune accordo tra "Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus" e "Fondazione Martacappelli ONLUS".

8.2 I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti, preferibilmente, tra persone con significative esperienze e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi.

8.3 Il legale rappresentante entro quindici giorni dalla accettazione della nomina degli amministratori deve chiedere l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Regione Toscana, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è

attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro delle persone giuridiche presso la Regione Toscana o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

9.1 I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati senza interruzioni.

9.2 I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente; entro tale data deve essere effettuata la ricostituzione del Consiglio di amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, ai soggetti cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

Art. 10 Decadenza e cessazione dei consiglieri

10.1 I componenti del Consiglio di amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, deliberata dallo stesso Consiglio di amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni.

Sono, inoltre, cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione,

l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

10.2 In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il Presidente entro trenta giorni dall'evento richiederà la nomina del sostituto al soggetto che aveva nominato l'amministratore dimissionario o cessato; la sostituzione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il consigliere dimissionario o cessato fosse stato nominato, a norma dell'art. 8.1 lett. c del presente Statuto, il sostituto sarà indicato secondo le medesime modalità previste dall'art. 8.1 lett. c) e d) del presente Statuto.

10.3 I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

10.4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento comunica ai soggetti a cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

La ricostituzione del nuovo consiglio deve essere effettuata, a norma dell'art. 8 del presente Statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente; in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11 Consiglio di Amministrazione: funzioni

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

11.2 Spetta al Consiglio di amministrazione, senza che l'esemplificazione costituisca limitazioni ai poteri:

- a) stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui al presente Statuto;
- b) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma annuale delle attività;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) determinare il compenso dei membri dell'Organo di controllo;
- e) approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni del Consiglio di amministrazione;
- f) stabilire di nominare il Direttore determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;
- g) approvare la struttura organizzativa della Fondazione proposta dal Direttore;
- h) deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi;
- i) delegare specifici compiti ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti, oppure a uno o più Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;

- j) deliberare l'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti sostenitori e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
- k) nominare i membri del Comitato Scientifico, se costituito;
- l) approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
- m) approvare il conferimento di incarichi professionali;
- n) deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
- o) determinare il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;
- p) determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
- q) deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
- r) deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;
- s) deliberare sull'istituzione di commissioni Consultive e nominare i componenti delle stesse;
- t) deliberare le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione: funzionamento e deliberazioni

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

12.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per la

riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

12.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i membri dell'Organo di Controllo, il Direttore, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

12.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Presidente

13.1 Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato a maggioranza tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il quale contestualmente nomina anche il Vice-Presidente.

13.2 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

13.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- d) convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'assemblea dei partecipanti;
- e) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

g) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;

h) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.

13.4 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente; i casi di impedimento del Presidente saranno indicati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 Direttore

14.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di altri organi dell'ente.

14.2 Il Direttore:

provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

attuа i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

è responsabile del coordinamento dell'attività degli organi della Fondazione;

elabora e propone al Consiglio di amministrazione il progetto di struttura organizzativa dell'ente;

formula al Consiglio di amministrazione proposte e progetti di collaborazione con persone fisiche, giuridiche, pubbliche e privati ed enti conformi alle finalità della

Fondazione;

cura la gestione operativa e specifica dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

14.3 Il Direttore, inoltre, può partecipare – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 15 Assemblea dei partecipanti della Fondazione

15.1 L'assemblea dei partecipanti della Fondazione è costituita dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

La qualifica di Partecipante o Partecipante Sostenitore è attestata dall'iscrizione nell'apposito albo conservato presso la sede amministrativa della Fondazione.

15.2 L'assemblea dei partecipanti è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

La convocazione dell'assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti dell'assemblea medesima.

15.3 L'assemblea dei partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, sulla base dell'ordine del giorno determinato da parte del Consiglio di amministrazione.

15.4 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del

giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

15.5 L'assemblea dei partecipanti della Fondazione è organo di natura consultiva, delibera a maggioranza dei presenti e ad essa compete:

esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;

predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione;

formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione;

fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione;

formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e/o Partecipanti;

formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di realizzazione;

costituire al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di particolare interesse per la Fondazione.

Art. 16 Comitato scientifico

16.1 Il Comitato scientifico, se nominato per decisione del Consiglio di amministrazione, è composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti particolarmente esperti nell'ambito dei settori di attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

16.2 I componenti del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico ed in particolare la sua eventuale articolazione in Giunta del Comitato Scientifico e Sezioni sulla base delle specifiche competenze.

16.4 Il Comitato scientifico è un organo di natura consultiva ed ha compiti di consulenza generale negli ambiti di attività della Fondazione; inoltre, esprime pareri su argomenti ed iniziative sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, in particolare in merito al programma annuale delle attività ed alle più opportune modalità di divulgazione delle stesse.

Le attività del Comitato Scientifico comprendono in particolare:

l'approfondimento di temi scientifici, politici, sociologici, economici, tecnici e di altre discipline afferenti alla missione della Fondazione e alle tipologie di progetti svolti;

la diffusione di idee e contributi culturali che accrescano la sensibilità e la conoscenza delle tematiche sociali attinenti alla missione della Fondazione.

16.5 I componenti del Comitato scientifico non possono appartenere ad altri organi

della Fondazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 17. Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo è costituito da tre membri (il Presidente e due revisori effettivi), nonché da due revisori supplenti; un membro è nominato dalla "Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus", un membro dalla "Fondazione Martacappelli ONLUS" ed uno dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice Civile.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

17.2 La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.

Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

17.3 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

17.4 L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale.

17.5 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

17.7 L'Organo di Controllo collegiale è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 (novanta) giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo.

Le sue deliberazioni (in caso di composizione collegiale) sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo collegiale che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purchè nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

17.8. I componenti dell'Organo di Controllo hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.9. Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata del mandato

Art. 18 Volontari

18. 1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

18.4 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 19 Patrimonio, costituzione e destinazione ed assenza di scopo di lucro

19.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

19.2. Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destinazione dai conferimenti effettuati a tale titolo successivamente dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

E' formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione; da lasciti,

donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione; dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione; da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del Fondo di Dotazione

19.3. Il Fondo di gestione è costituito da:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;
- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

19.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni. La Fondazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale, secondo quanto previsto dall'art. 25 D.lgs 460/1997.

19.5 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unità produttiva

Art. 20 Esercizio finanziario

20.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno.

20.2 Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) Aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

20.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di amministrazione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.

Art. 21 Libri sociali

21. 1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

il libro dei partecipanti della Fondazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,

il libro dei volontari;

21.2 I partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.

Art. 22 Clausola Arbitrale

22.1 Tutte le controversie tra gli organi e partecipanti della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato.

L'organo arbitrale sarà composto da un unico arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ed avrà sede presso il domicilio dell'arbitro.

22.2 L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli art. 806 e ss. Cpc in materia di arbitrato rituale.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Art. 23 Estinzione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto su deliberazione del Consiglio di amministrazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o enti aventi finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662

Art. 24 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del

Codice Civile, del D. Lgs 460/1997 ed alle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

FIRMATO CAPPELLI LEONARDO

FIRMATO LUCCHETTI VINCENZO

FIRMATO FANTUGINI BENEDETTA

FIRMATO PACCOSI LUIGI

FIRMATO VENNERI BATTISTINA MARIA

FIRMATO MARTINI ALESSANDRO

FIRMATO BETTUCCI LEONARDO

FIRMATO CATIA MAISANO

FIRMATO PULITI PAOLA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO